



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario



Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione anno 2009

08 marzo 2010



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XV

Sentenza del 02/03/2009 n. 45

Intitolazione:

Tributi locali - I.C.I. – Liquidazione ed accertamento - Presupposti

Massima:

Il Comune, ai sensi dell'art.11 d.lgs 504/92, provvede a notificare avviso di accertamento con cui chiede l'imposta dovuta, nonchè gli interessi e le sanzioni, tenendo conto del valore dell'immobile ottenuto applicando alle rendita catastale attribuita il moltiplicatore previsto dall'art.52 dpr 131/86 e l'aliquota stabilita.

Nella fattispecie sono stati rispettati tali termini, per cui va riformato il giudicato di primo grado fondato sull'erroneo presupposto della mancata conoscenza della rendita da parte del contribuente.



Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XLI

Sentenza del 03/04/2009 n. 81

Intitolazione:

Tributi locali - ICI - Agevolazioni ed esenzioni - Immobili dell'IACP - Esenzione ex art. 7 c.1 lett. i) D.Lgs. 504/92 - Esclusione

Massima:

L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs 504/92 non spetta agli immobili IACP.

La predetta norma infatti esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'Ente proprietario e l'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, circostanze non riscontrabili nella specie. Spetta pertanto solo la riduzione d'imposta prevista dall'art. 8 comma 4 del predetto decreto.



Comm.Trib. Prov. Napoli

Sezione V

Sentenza del 17/02/2009 n. 83

Intitolazione:

Tributi locali - ICI - Liquidazione ed accertamento - Avviso di liquidazione - Immobili di proprietà al 50% con il coniuge, posseduto di fatto al 100% da ciascun coniuge - Riduzioni e detrazioni - Spettanza per il 100% per ognuno - Sussiste

Massima:

La reciprocità di comportamento tenuto da due coniugi in ordine all'utilizzo distinto di due unità immobiliari, di proprietà al 50% e di fatto possedute al 10% da ciascuno di essi, non impedisce di individuare in capo ad ognuno il diritto al legittimo possesso dell'intero ed all'obbligazione tributaria relativa con le esenzioni e/o riduzioni e detrazioni d'imposta per l'intero anno.



Comm.Trib. Prov. Napoli

Sezione XLVIII

Sentenza del 20/02/2009 n. 52

Intitolazione:

*Consorzio bonifica - Riscossione - Contributi dovuti a Consorzio di bonifica -
Presupposti - Cartella di pagamento - Difetto di motivazione - Nullità- Sussiste*

Massima:

*Presupposto per richiedere il pagamento di contributi da parte del Consorzio e'
costituito dal possesso di immobili inclusi nel perimetro consortile ed all'esistenza di
un vantaggio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica eseguite, così come
disposto dall'art. 860 c.c. ed art.10 r.d. n.215 /1933.*

*Tali circostanze devono essere provate dal Consorzio stesso, pena la non debenza dei
contributi, come più volte statuita dalla Cassazione (n.8957/96, n.4144/96,
n.8570/08).*

*La cartella di pagamento da specifico altro atto deve indicare, a pena di nullità,
l'immobile tassato ed i benefici dallo stesso ottenuti a seguito degli eseguiti interventi
di bonifica.*